


REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

SERVIZIO 3 GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n° 10;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.", pubblicato nella GURS del 01/07/2016, n.28;

VISTO il D.D.G. n. 847 del 13/07/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Salvatore Gufo;

VISTO il D.D.G. n. 853 del 14/07/2016 con il quale al Dott. Salvatore Gufo è conferita delega relativamente alle competenze di cui all'art. 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera e), f), ivi compresa la gestione di alcuni capitoli di spesa;

VISTO il D.P.R.S. n. 132 del 24/01/2017 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale alla dottoressa Dorotea Di Trapani;

VISTO il D.D.G. n. 96 del 23 febbraio 2017 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha confermato l'incarico di cui al citato D.D.G. n. 847 del 13 /07/2016 ed è conferita la delega relativamente alle competenze assegnate dalla Legge Regionale n. 10/2000 articolo 7 comma 1 lettere e) e f);

VISTA la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale";

VISTO in particolare, l'art. 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare il comma 4 dell'art. 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle Zone di addestramento, allenamento e gare per cani in Sicilia;

VISTA la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003, riguardante l'affidamento della gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

VISTO il D.R.S. n. 1004 del 09/08/2016, con il quale è stata individuata la zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" nel territorio del Comune di Casteltermini (AG) contrada Mandra Vecchia e Cugno di Monaco;

VISTA la nota prot. n. 12484 del 13/12/2016 con la quale il Servizio per il Territorio di Agrigento - Unità operativa n. 3, Gestione delle Risorse naturalistiche, Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, ha trasmesso la richiesta di affidamento della zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" nel territorio del Comune di Casteltermini (AG) contrada Mandra

Vecchia e Cugno di Monaco, avanzata dal Sig. Caruana Roberto nato a Montallegro (AG) il 13/03/1965, corredata del programma annuale di attività, dal regolamento interno della zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" e della dichiarazione con la quale il predetto si impegna ad osservare le prescrizioni di cui all'art. 7 del D.P. 17 settembre 2001, n. 18, nonché la richiesta di affissione all'albo pretorio del Comune di Casteltermini dell'intendimento di affidamento della zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" e l'attestazione di avvenuta pubblicazione da parte del Comune di Casteltermini;

CONSIDERATO che l'attività di addestramento, allenamento e le gare con abbattimento della fauna che si svolgono nei giorni di martedì e venerdì potrebbero favorire comportamenti non conformi alle esigenze di tutela della fauna selvatica nelle aree circostanti la zona stabile di tipo "B";

CONSIDERATO che l'attività di addestramento, allenamento e gare con abbattimento della fauna che si svolgono nel periodo di massima concentrazione della migrazione primaverile possono arrecare disturbo alla fauna selvatica migratoria nonché favorire comportamenti non conformi alle esigenze di tutela della stessa nelle aree circostanti la zona stabile di tipo "B";

CONSIDERATO che, alla luce della normativa vigente, ricorrono i presupposti per affidare la zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" nel territorio del Comune di Casteltermini (AG) contrada Mandra Vecchia e Cugno di Monaco, al Sig. Caruana Roberto nato a Montallegro (AG) il 13/03/1965 ;

CONSIDERATA la necessità di dovere assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto 2014 art.68;

DECRETA

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2) La zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B" ricadente nel territorio del Comune di Casteltermini (AG) contrada Mandra Vecchia e Cugno di Monaco, foglio di mappa n. 69 particelle 32, 33 estesa complessivamente ha 20.00.00 , individuata con D.R.S. n. 1004 del 09/08/2016, è affidata al Sig. Caruana Roberto nato a Montallegro (AG) il 13/03/1965 ed ivi residente in via Vittorio Emanuele n. 123.

Art. 3) L'affidamento della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B" è accordato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 4) Nella zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" ricadente in contrada Mandra Vecchia e Cugno di Monaco fg. 69 part. 32 – 33 del Comune di Casteltermini (AG) è vietato l'esercizio venatorio;

Art. 5) E' fatto obbligo al Sig. Caruana Roberto nato a Montallegro (AG) il 13/03/1965 di rispettare le seguenti prescrizioni:

a) sorvegliare la zona cinologica affidata con guardie venatorie riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appartenenti ad associazioni venatorie ed ambientaliste;

b) non realizzare prove di lavoro, gare, addestramenti ed allenamenti non preventivamente autorizzati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente;

c) ammettere agli addestramenti, agli allenamenti, alle prove di lavoro ed alle gare con abbattimento, tutti i cacciatori ed i cinofili, in regola con le vigenti disposizioni sulla caccia, che facciano richiesta di partecipazione, nel rispetto dei regolamenti adottati per quella zona, fermo restando che non è richiesta la licenza di porto di fucile per uso caccia per la partecipazione a prove di lavoro, gare, allenamenti ed addestramenti ove non è previsto l'abbattimento della fauna;

d) garantire che il numero dei partecipanti, contemporaneamente ammessi in gara o in allenamento, non superi una unità per ogni 5 ettari;

e) utilizzare, ove consentito, nelle gare, negli addestramenti e negli allenamenti, selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, che sia stata sottoposta a controllo sanitario prima dell'immissione e che sia in possesso di caratteristiche e peculiarità tali da non costituire, ove dovesse sfuggire all'abbattimento o al recupero, pericolo di inquinamento genetico e/o di immissione non autorizzata;

f) non effettuare addestramenti, allenamenti e neanche gare nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna nei giorni di martedì e venerdì durante il periodo in cui è consentito l'esercizio venatorio;

g) non effettuare addestramenti, allenamenti e neanche gare nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna nel periodo compreso tra il 10 aprile ed il 20 maggio incluso;

h) non utilizzare per il recupero della fauna non abbattuta richiami acustici di qualsiasi tipo e genere;

i) non immettere nella zona di addestramento, allenamento e gare esemplari di Lepre europea (*Lepus europaeus*) e chukar (*Alectoris chukar*);

Art. 6) Il Servizio per il Territorio di Agrigento - Unità operativa n. 3, Gestione delle Risorse naturalistiche, Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Agrigento, curerà l'osservanza di quanto previsto nel decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del regolamento interno della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B", nonché in particolare, l'osservanza degli impegni previsti dal presente provvedimento e quelli sottoscritti dall'affidatario Sig. Caruana Roberto nato a Montallegro (AG) il 13/03/1965 gestore responsabile della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B" del Comune di Casteltermini (AG) contrada Mandra Vecchia e Cugno di Monaco, nonché quelli previsti dal Decreto di istituzione della zona stabile di tipo "B".

Art. 7) La mancata osservanza, da parte del Sig. Caruana Roberto nato a Montallegro (AG) il 13/03/1965, degli obblighi e degli impegni previsti dal decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, dalla dichiarazione di impegno allegata alla richiesta di affidamento, nonché degli obblighi derivanti dal presente provvedimento comporterà la revoca dell'affidamento.

Art. 8) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, della Pesca mediterranea e dello sviluppo rurale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 06 MAR. 2017

Il Dirigente della U.O. 2
Salvatore Guzzo

Il Dirigente del Servizio 3
Salvatore Gufo

